



COMUNE DI CINQUEFRONDI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84 Reg. Delib.	OGGETTO PIANO TARIFFARIO – ANNO 2015.
--------------------------	--

L'anno duemila**quindici** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **15,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

Num. d'ord	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente (si- no)
1	CONIA Michele	Sindaco – Presidente	Si
2	LONGO Giuseppe	Vice-Sindaco	Si
3	VALENTINO Gabriella	Assessore	Si
4	SORBARA Romina	Assessore	Si
5	MANFRIDA Roberta	Assessore	Si

Assiste il Segretario Capo Dott.ssa Maria Alati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere nel testo riportato in calce, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita la relazione del Presidente in merito all'oggetto;

Premesso che la determinazione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi previsti dalla disciplina vigente e di seguito riportati:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

- il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, deve essere coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;

SERVIZIO ACQUEDOTTO

- il costo complessivo della gestione del servizio acquedotto, riferito ai dati della competenza, deve essere coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore al 80%;

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI

- l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito a decorrere dal 1° Gennaio 2013 la TARES "Tributo sui Rifiuti e

sui Servizi;

- Il comma 704 dell'art. 1 della legge 147/2013 ha abrogato l'art. 14 del D.L.201/2011 convertito in legge 214/2011, istitutivo della TARES;
- Il comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1° Gennaio 2014 la TARI, quale componente della IUC (Imposta Unica Municipale);
- il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

Dato atto che per questo Comune sulla base dei parametri rilevati dall'ultimo rendiconto approvato (2014) risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria;

Al riguardo la Giunta Municipale ritiene, ai fini della formazione del Bilancio di previsione 2015, di far propria la manovra sul piano delle entrate come segue:

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI (TARI)

Di determinare per il 2015, decorrenza 01/01/2015, con delibera del Consiglio Comunale, alla luce delle disposizioni di cui al comma 639 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 147/2013 istitutiva della TARI, quale componente della IUC, le tariffe in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti e assimilati.

TARIFFE ACQUEDOTTO

Di confermare per il 2015 le tariffe dei pubblici acquedotti nelle misure sotto indicate, dando atto che le stesse, in relazione a quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs. n. 342/97 consentono di garantire una copertura dei costi superiore al minimo di legge (80%) - Percentuale di copertura per l'esercizio 2015 99,95%.

USO DOMESTICO

- Diritto di allaccio € 33,57;
- Quota fissa € 15,00;
- € 1,14 al mc. oltre IVA;

USO EDILIZIO

- Diritto di allaccio € 33,57;
- Quota fissa € 15,00;
- € 1,37 al mc. oltre IVA;

INDUSTRIALE E SPECIALI

- Canone allaccio € 33,57;
- Quota fissa € 15,00;

- € 1,37 al mc.oltre Iva;

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Di confermare, avuto riguardo alla disposizioni di cui al D. Lgs. 507/93, per il 2015 le tariffe ed i diritti relativi alle imposte sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni approvate con delibera di C.C. n. 29 del 2/4/2001, con esenzione dall'imposta le insegne fino alla superficie di mq. 5 in esecuzione di quanto disposto dall'art.10 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002). Il minore gettito sarà coperto da trasferimento statale:

PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

1. PUBBLICITÀ ORDINARIA (artt. 12 e 7, commi 2, 6 e 7)

1.1. Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superfici — (tariffa base):

- Durata: per anno solare € 9,09;
- non superiore a 3 mesi, per mese o frazione di mese € 0,91.

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2. Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1., per ogni metro quadrato di superficie — (tariffa base maggiorata del 100%):

- Durata: per anno solare € 17,15;
- non superiore a 3 mesi, per mese o frazione di mese € 2,85.

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5. la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt 13 e 7, commi 2, 6 e 7)

2.1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all' esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

- Durata: per anno solare € 9,09;
- non superiore a 3 mesi, per mese o frazione di mese € 1,82.

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. € 81,81;

- b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. € 54,54;
- c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 27,27.

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità. le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, comm. 1, 2 e 3)

3.1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

- Durata: per anno solare € 36,36;
non superiore a 3 mesi, per mese o frazione di mese € 3,64.

Per la durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE VOLANTINAGGIO

4.1 Per la pubblicità effettuata mediante volantinaggio l'importo è di € 2,27 a persona.

PARTE II – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1. per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 X 100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni € 1,14;
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,34;

1.2. per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3. per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4. per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%;

1.5. l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della maggiorazione corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro due giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle venti alle sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 28,41 per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

CONCESSIONE LOCULI COMUNALI

Di fissare per l'anno 2015 le entrate relative alla concessione dei loculi cimiteriali e dei colombari nella seguente misura calcolata in ragione del costo di costruzione:

- **Loculi** esterni per concessione decennale di ml. 2 X 0,60 € 77,47;
- **Loculi** esterni per concessione decennale di ml. 0,60 X 0,60 € 51,65;
- **Loculi** esterni per concessione decennale di ml. 0,70 X 0,70 X 0,80 € 19,36;

Per le cripte esistenti nella parte alta del Cimitero Comunale che hanno ingresso dall'Ossario, si confermano le tariffe di cui alla delibera C.C. n. 209 del 5/4/1990.

Per i loculi esistenti nella parte alta del Cimitero Comunale che hanno ingresso dall'Ossario, per concessione ventennale di ml. 0,70 X 0,70 X 0,80 € 129,11.

LAMPADE VOTIVE

Di confermare, per l'anno 2015, le entrate relative al servizio di gestione delle lampade votive al Cimitero Comunale nella seguente misura:

- Diritto di allaccio € 10,33;
Canone annuo € 6,20, oltre IVA.

CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE

Di confermare, per effetto dell'ordinanza n. 1898 del 27/6/2002 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della regione Calabria, per l'anno 2015 le tariffe dei servizi di fognatura e depurazione nelle seguenti misure:

UTENZE	TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA	TARIFFA SERVIZIO DEPURAZIONE	TOTALE PER OGNI MC DI ACQUA PRELEVATA
INSEDIAMENTI CIVILI	€ 0,10	€ 0,29	€ 0,39
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	€ 0,10	€ 0,31	€ 0,41

oltre IVA ai sensi di legge.

Vista la Legge 448/01;

Visto l'art. 31 comma 1 L. 448/98;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. N. 446/97 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche;

Visto il D.Lgs. 25 febbraio 1955, n.77 e successive modifiche;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere di Legge del Responsabile del Servizio finanziario del comune;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno 2015, decorrenza 01/01/2015, per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, alla luce delle disposizioni di legge che regolano la materia oggetto del presente atto, in ordine alla formazione del bilancio di previsione per

l'esercizio finanziario 2015, le tariffe, le imposte, le tasse e le contribuzioni nella misura di cui al prospetto tariffario riepilogativo che segue:

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI (TARI)

Di determinare, per l'anno 2015, decorrenza 01/01/2015, con delibera del Consiglio Comunale, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 639 e seguenti della legge n. 147 del 27/12/2013 istitutiva della TARI, quale componente della IUC, le tariffe in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti e assimilati.

TARIFE ACQUEDOTTO

Di determinare, per l'anno 2015, con decorrenza 1/1/2015, le tariffe secondo il prospetto di seguito indicato:

USO DOMESTICO

- Diritto di allaccio € 33,57;
- Quota fissa € 15,00;
- € 1,14 al mc. oltre IVA;

USO EDILIZIO

- Diritto di allaccio € 33,57;
- Quota fissa € 15,00;
- € 1,37 al mc. oltre IVA;

INDUSTRIALE E SPECIALI

- Canone allaccio € 33,57;
- Quota fissa € 15,00;
- € 1,37 al mc. oltre Iva;

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Di determinare, per l'anno 2015, con decorrenza 1/1/2015, le tariffe secondo il prospetto di seguito indicato:

PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

1. PUBBLICITÀ ORDINARIA (artt. 12 e 7, commi 2, 6 e 7)

1.1. Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superfici — (tariffa base):

- Durata: per anno solare € 9,09;
non superiore a 3 mesi, per mese o frazione di mese € 0,91.

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2. Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1., per ogni metro quadrato di superficie — (tariffa base maggiorata del 100%):

- Durata: per anno solare € 17,15;
non superiore a 3 mesi, per mese o frazione di mese € 2,85.

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5. la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt 13 e 7, commi 2, 6 e 7)

2.1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

- Durata: per anno solare € 9,09;
non superiore a 3 mesi, per mese o frazione di mese € 1,82.

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- d) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. € 81,81;
- e) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. € 54,54;
- f) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 27,27.

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità. le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, comm. 1, 2 e 3)

3.1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

- Durata: per anno solare € 36,36;
non superiore a 3 mesi, per mese o frazione di mese € 3,64.

Per la durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

4. PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE VOLANTINAGGIO

4.1 Per la pubblicità effettuata mediante volantinaggio l'importo dovuto è di € 2,27 a persona.

PARTE II – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.6. per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 X 100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni € 1,14;
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,34;

1.7. per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.8. per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.9. per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%;

1.10. l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della maggiorazione corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro due giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle venti alle sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 28,41 per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

CONCESSIONE LOCULI COMUNALI

Di determinare, per l'anno 2015, con decorrenza 1/1/2015, le tariffe secondo il prospetto di seguito indicato:

- **Loculi** esterni per concessione decennale di ml. 2 X 0,60 € 77,47;
- **Loculi** esterni per concessione decennale di ml. 0,60 X 0,60 € 51,65;
- **Loculi** esterni per concessione decennale di ml. 0,70 X 0,70 X 0,80 € 19,36;

Per le cripte esistenti nella parte alta del Cimitero Comunale che hanno ingresso dall'Ossario, si confermano le tariffe di cui alla delibera C.C. n. 209 del 5/4/1990.

Per i loculi esistenti nella parte alta del Cimitero Comunale che hanno ingresso dall'Ossario, per concessione ventennale di ml. 0,70 X 0,70 X 0,80 € 129,11.

LAMPADE VOTIVE

Di determinare, per l'anno 2015, con decorrenza 1/1/2015, le tariffe secondo il prospetto di seguito indicato:

Diritto di allaccio € 10,33;

Canone annuo € 6,20, oltre IVA.

CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE

Di determinare, per l'anno 2015, con decorrenza 1/1/2015, le tariffe secondo il prospetto di seguito indicato:

UTENZE	TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA	TARIFFA SERVIZIO DEPURAZIONE	TOTALE PER OGNI MC DI ACQUA PRELEVATA
INSEDIAMENTI CIVILE	€ 0,10	€ 0,29	€ 0,39
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	€ 0,10	€ 0,31	€ 0,41

oltre IVA ai sensi di legge.

2. di dare decorrenza al presente provvedimento a far data 1/1/2015;
3. di dare atto che la percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale per l'anno 2015 è prevista nella misura del 44,80%;
4. di dichiarare, con successiva votazione unanime espressa come per legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
5. di trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio interessato per i provvedimenti di competenza;
6. di comunicare l'adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari.